COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

41.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 6

ORSENIGO DANTE, *Relatore* 3

Disegno di legge (Discussione e rinvio):

Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-1986 (2047) 6

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 6, 7

BRICCOLA ITALO, *Relatore* 6, 7

MARTINAT UGO 7

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 7

SASTRO EDMONDO 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente " Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole " ».

L'onorevole Orsenigo ha facoltà di svolgere la relazione.

DANTE ORSENIGO, *Relatore*. La disciplina che regola l'esercizio delle stazioni di riempimento e della distribuzione del GPL in bombole risale ormai al 1973. Con la legge n. 7 del 2 febbraio di quell'anno, varata dopo una lunga discussione, si consentì che imprese le quali non disponevano di un proprio impianto di imbottigliamento potessero rifornirsi presso imprese attrezzate all'uopo; si prescrisse un'assicurazione obbligatoria per la circolazione delle bombole; fu affermata la necessità che le bombole stesse venissero restituite alle aziende proprietarie; si impose un rapporto minimo tra capacità volumetrica degli impianti delle aziende e capacità volumetrica globale dei recipienti posti in circolazione; si istituì una polizza di utenza in luogo del deposito cauzionale. In gran parte applicata, questa normativa non lo fu proprio nell'ultimo punto accennato, e in effetti non fu mai emanato il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 12 della legge.

Anche l'attuale disegno di legge ha una sua storia. Esso fu presentato nel 1982, preceduto dalla risoluzione n. 7-00040 del 26 giugno 1980 in Commissione industria, che ne richiedeva la presentazione, ma non poté essere approvato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. Il testo in discussione oggi in Commissione ripete, salvo poche varianti, quello presentato nella trascorsa legislatura. Prima di esaminare analiticamente le innovazioni che il disegno di legge proposto comporta sulla disciplina vigente, può essere utile fornire qualche elemento sull'andamento del mercato. Un recente studio commissionato dal Ministero dell'industria al centro italiano GPL rende noto come nel settore sia previsto un decremento dei consumi pari al 20 per cento al 1990. Tale decremento, tuttavia, dovrebbe concentrarsi soprattutto negli anni 1985-1986, anni nei quali i consumi dovrebbero calare del 12 per cento circa. La nuova situazione sarebbe dovuta agli effetti combinati della introduzione nel 1985 del superbollo per le autovetture funzionanti con il GPL e della diffusione della rete di gas naturale e di metano.

In previsione della nuova situazione sono già in corso processi di razionalizzazione degli impianti di imbottigliamento e distribuzione presso alcune aziende.

Tuttavia, è opportuno notare come tuttora il mercato sia costituito da oltre 100.000 venditori dettaglianti a fronte di circa 280 aziende operanti nel settore della distribuzione di cui circa 150 con proprio stabilimento di imbottigliamento. Di queste le aziende di Stato dispongono di

67 stabilimenti di imbottigliamento che a breve termine si ridurranno a 40.

Al 31 dicembre 1983 il mercato del GPL imbottigliato assomma a 1.020.000 tonnellate.

Si tratta di una situazione che presenta alcuni elementi di turbativa dovuta alla presenza di operatori non sempre qualificati.

Il provvedimento di cui si discute si propone un tentativo di razionalizzazione e di maggiore efficienza del settore, affronta il grave problema della dispersione delle bombole mediante l'introduzione della cauzione e infine adegua i massimali assicurativi già presenti nella vecchia legge.

Passando a chiosare il provvedimento, l'articolo 1 prevede l'ampliamento della capacità volumetrica dei serbatoi fissi al minimo del 15 per cento della capacità volumetrica complessiva, attualmente fissata al 10 per cento. Questo incremento è dovuto alla necessità di aumentare lo stoccaggio. Come si è detto in precedenza, infatti, si sta realizzando una minore produzione di GPL, in coincidenza sia della minore domanda sia del processo di diminuzione delle aziende operanti nel settore della raffinazione. Questo fenomeno comporta la necessità di maggiori scorte per far fronte a possibili carenze di prodotto. D'altra parte, l'aumento della capacità volumetrica impone una razionalizzazione del settore e maggiori investimenti.

Si può d'altronde osservare che la nuova misura prevista dal disegno di legge, pur efficace per i profili sopra detti, lascia inalterata la situazione anomala per la quale ad operatori sprovvisti di impianti di imbottigliamento viene concesso di essere titolari di impianti di distribuzione in base alla legge n. 327 del 21 marzo 1958. Questo fenomeno potrebbe costituire fonte di irrazionalità organizzativa che ha effetti negativi sul servizio che un decreto ministeriale del 1974 definisce pubblico.

Quanto al secondo comma dello stesso articolo, innova sulla legislazione esistente soltanto perché estende alle società collegate o controllate la possibilità di riferire il concetto di capacità complessiva. In effetti esistono aziende, anche di notevoli dimensioni, che dispongono di serbatoi fissi su tutto il territorio nazionale o presso società collegate, destinati a stazione di riempimento e travaso di GPL.

L'articolo 2 prevede che i titolari delle concessioni per l'installazione e la concessione di impianti di riempimento e di travaso di GPL siano tenuti al pagamento della tassa di concessione dovuta dai titolari di esercizi di distribuzione di bombole. Tale tassa ammonta attualmente a lire 15 mila per parchi bombole di consistenza non superiore a 20 mila unità e a 30 mila per parchi bombole di consistenza superiore.

L'articolo può presentare una difficoltà interpretativa, perché non è chiaro se la tassa prevista vada ad aggiungersi a quella stabilita al punto 89 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 (tassa di rilascio e tassa annuale rispettivamente ammontanti la prima a lire 50 mila e la seconda a lire 25 mila) ovvero sia sostitutiva della medesima, anche se dovrebbe propendersi, a rigore, per la prima ipotesi. Un altro aspetto vorrei sottolineare, ed è quello che nel disegno di legge della passata legislatura era previsto un aumento delle due tasse di concessione a 150 mila e 300 mila lire. Nella proposta che esaminiamo questo aumento è caduto e si rinvia semplicemente al punto 89-*bis* della tabella del decreto del Presidente della Repubblica citato.

L'articolo 3 prevede che l'assicurazione stipulata ammonti a 200 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose ed animali, con un limite di 50 milioni per le persone e di 100 milioni per le cose e gli animali. Mi sembra che gli importi previsti siano palesemente inadeguati all'entità degli eventuali danni al cui risarcimento vanno riferiti; si propone che le cifre siano portate da 200 milioni ad un miliardo, con limiti di 250 milioni per le persone e di 500 milioni per le cose e gli animali.

L'articolo 4 ha un'importanza centrale nel disegno di legge; esso infatti istituisce il deposito cauzionale infruttifero per ogni

bombola pari a lire 10 mila. Mi pare che anche senza questo obbligo chi acquista bombole di gas versi ugualmente al distributore una certa cauzione senza vincolo. L'articolo poi disciplina la destinazione delle cauzioni medesime; esse devono essere investite mensilmente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. Una somma pari al 30 per cento del loro ammontare globale può, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, essere investita per la realizzazione di impianti fissi nel settore del GPL con priorità per gli impianti costieri e di stoccaggio.

Su questi due aspetti è possibile fare qualche considerazione. In effetti tutti i paesi d'Europa prevedono l'istituto della cauzione; essa è utile proprio per impedire il fenomeno di dispersione delle bombole che viene denunciato nella relazione introduttiva al disegno di legge. In essa si fa riferimento ad una dispersione di 13 milioni di bombole, a fronte di 38 milioni di bombole in circolazione; si presume un fabbisogno coperto da un parco bombole di 25 milioni di unità. Inoltre l'introduzione della cauzione obbligatoria attenua l'esasperazione del contenzioso tra aziende proprietarie e rivenditori. Perché si realizzi l'effetto desiderato dal Governo è opportuno quindi che la cauzione venga fissata ad un ammontare non lontano dal valore stesso della bombola. In quasi tutti i paesi d'Europa esistono cauzioni diverse a seconda del peso e della capacità della bombola; la scelta del legislatore italiano è quella di una cifra fissa. Se facciamo riferimento al costo del contenitore vuoto questo varia da un minimo di 20 mila lire ad un massimo di circa 30 mila. Può apparire equa la cauzione di 10 mila lire perché va a fondo perduto, anche se il costo della bombola è più alto.

Quanto alla destinazione della cauzione stessa, prevista dall'articolo, essa realizzerebbe il duplice scopo di evitare destinazioni speculative e di avviare una razionalizzazione del settore. L'opportunità di privilegiare gli investimenti negli impianti costieri discende dalla situazione di carenza in questo campo registrata dal nostro paese; la dislocazione delle raffinerie, spesso ubicata nelle isole, nonché le importazioni via mare esigono infatti un ampliamento dei punti di accoglimento e di stoccaggio costieri.

L'articolo 5 disciplina la restituzione delle bombole. In esso i punti rilevanti sono costituiti dal fatto che vanno restituite le bombole vuote e anche quelle che eccedono il numero degli apparecchi di utilizzazione e, dunque, devono intendersi come piene, nonché dall'obbligo a carico dei distributori di ricevere bombole anche provenienti da altri distributori.

Quanto al primo dei due punti si fa rilevare che l'articolo 8 della legge n. 7 del 1973 legava la restituzione al possesso della polizza di utenza, normativa inapplicata per la mancata emissione del regolamento di attuazione della legge previsto dall'articolo 12. Sul secondo aspetto rilevante dell'articolo, sarebbe forse opportuno limitare l'obbligo di cui si tratta ai distributori della medesima azienda piuttosto che estenderlo in modo illimitato, per ragioni di prudenza e di correttezza.

Il disegno di legge prevede che la vigenza inizi dal giorno successivo alla pubblicazione del testo nella *Gazzetta Ufficiale*. Secondo me, si tratta di una previsione piuttosto ottimistica rispetto agli adempimenti che la legge prevede; sarebbe preferibile ipotizzare un termine più lungo per l'entrata in vigore della legge.

Concludo con alcune riflessioni di carattere generale. Il disegno di legge che stiamo per esaminare incide parzialmente in una materia che forse merita di essere rivista globalmente, anche sotto il profilo della sicurezza e degli altri temi che sono trattati nella legge del febbraio 1973, ma che il disegno di legge in discussione non tocca. Per esempio non viene in alcun modo rivista la posizione dei titolari delle concessioni degli esercizi di distribuzione, produzione e imbottigliamento del GPL, su cui gli operatori hanno importanti obiezioni da fare che noi dovremmo valutare adeguatamente.

Il disegno di legge, infine, lascia intatte alcune parti della legge n. 7 del 1973, la cui disciplina viene intaccata dalla nuova situazione che si creerà con l'approva-

zione del disegno di legge. Anche su questo tema credo giovi approfondire l'analisi nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno approfondire le riserve espresse dal relatore. Propongo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-1986 (2047).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del sistema multilaterale di sovvenzioni al carbone da coke ed al coke destinati alla siderurgia della Comunità europea per il triennio 1984-1986 ».

Avverto che, mancando il prescritto parere della Commissione bilancio, non sarà possibile procedere all'esame degli articoli, ma ci si dovrà limitare alla sola discussione sulle linee generali.

L'onorevole Briccola ha facoltà di svolgere la relazione.

ITALO BRICCOLA, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione rappresenta, come si suol dire, un atto dovuto del Parlamento italiano nei confronti di una decisione assunta dalla Commissione della CEE.

Ricordo che il 21 febbraio 1967 l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio instaurò un regime particolare di aiuti degli Stati membri a favore delle imprese carbonifere comunitarie, basato su un regime di compensazione multilaterale rivolto a ripartire una parte degli oneri derivanti da detti aiuti per le consegne intracomunitarie di coke e di carbone da coke destinate alla siderurgia della Comunità.

Con una serie di proroghe siamo giunti dal 1967 ad oggi (l'ultima decisione è la n. 759 del 1984); ora si tratta di prorogare il regime di aiuti fino al 31 dicembre 1986.

Per adempiere agli obblighi assunti nei confronti della CECA, è stato predisposto, sulla base dell'apposito accantonamento previsto dal Ministero del tesoro, il presente disegno di legge inteso ad autorizzare la spesa complessiva di 12 miliardi 510 milioni quale onere posto a carico dell'Italia per il triennio 1984-1986. L'articolo 3 del disegno di legge prevede l'entrata in vigore dello stesso il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non mi rimane altro che sollecitare una rapida approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

EDMONDO SASTRO. Vorrei preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame. Ciò deriva non solo dalla circostanza che si tratta, come ha sottolineato il relatore, di un atto dovuto, ma perché tale provvedimento, che riprende una decisione comunitaria, tiene conto della necessità di tutelare le attività siderurgiche anche da un eventuale, probabile andamento anomalo di attività produttive svolte da aziende carbonifere di paesi terzi.

L'unica osservazione che vorrei fare riguarda il fatto che uno sforzo dovrebbe essere compiuto a livello nazionale perché a provvedimenti di questo tipo facciano fronte più direttamente gli stessi produttori e consumatori del prodotto, così come anche la CECA auspica nella relazione introduttiva alla disposizione di proroga che ci accingiamo a recepire. Credo, però, che ciò presupponga da parte nostra una capacità di riadattamento delle attività siderurgiche, nonché di rilancio delle stesse. Sarà necessaria, pertanto, una accelerazione nei tempi di organizzazione del settore siderurgico nazionale così come si è iniziato a fare. È ovvio, d'altronde, che per fare tutto ciò non si può prescindere dall'avere un ruolo sempre più at-

tivo che il Governo dovrebbe svolgere in tale campo. Vorrei citare, ad esempio, il caso di Conegliano per il quale tutti auspichiamo che si possa raggiungere entro breve tempo un indirizzo di attività e di sviluppo per il quale i lavoratori stanno già battendosi.

UGO MARTINAT. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in esame, che considera un atto dovuto, anche se non può fare a meno di manifestare perplessità in ordine a questo sistema di sovvenzioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ITALO BRICCOLA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere in sede di replica a quanto ho già detto nella relazione. Faccio mio l'auspicio del collega che il provvedimento di discussione serva a superare la crisi della siderurgia, crisi che investe non solo il nostro paese, ma tutta la Comunità.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nel ringraziare l'onorevole Briccola per la sua relazione, raccomando la sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. In attesa del prescritto parere della Commissione bilancio, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO